

Quanto al modo in cui devono essere condotte le ispezioni nell'azienda e le revisioni contabili delle spese effettuate dagli Stati membri, la Commissione si attende dai propri funzionari una condotta sempre cortese nei confronti di tutte le parti in causa, senza tuttavia perder di vista le finalità del controllo. In genere, dato che i funzionari devono comunicare i risultati delle indagini in primo luogo ai propri superiori ma anche per tutelare i diritti dei cittadini che hanno chiesto le sovvenzioni agricole, nel corso delle missioni di controllo viene seguita la norma di evitare l'indebita attenzione dei media.

(98/C 102/159)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2751/97**  
**di Kyösti Virrankoski (ELDR) alla Commissione**  
(1° settembre 1997)

*Oggetto:* Elaborazione del programma Natura 2000 in Finlandia

In Finlandia, i proprietari di terreni e i comuni hanno potuto prendere visione della proposta del Ministero per l'ambiente concernente i territori interessati dal programma Natura 2000.

La proposta non fa luce sulle limitazioni all'utilizzo dei terreni che l'inclusione nel programma Natura 2000 comporterebbe.

Reputa la Commissione che a comuni e a proprietari privati non siano necessarie istruzioni chiare quanto all'utilizzo dei terreni, né tantomeno all'area direttamente interessata dalle limitazioni?

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione**

(18 settembre 1997)

La rete Natura 2000 è creata in conformità della cosiddetta direttiva «Habitat<sup>(1)</sup>». Essa prevede tre fasi:

- ogni Stato membro propone un elenco di siti in base a criteri scientifici, conformemente agli allegati I, II e III della direttiva (entro giugno 1995);
- la Commissione, d'accordo con gli Stati membri, redige un elenco dei siti di importanza comunitaria (prima di giugno 1998);
- ogni Stato membro designa quanto prima possibile i siti prescelti come zone speciali di conservazione (non oltre il 2006).

Gli Stati membri adottano le misure di conservazione necessarie per i siti prescelti allorché sono designati come zone di conservazione (articolo 6, paragrafo 1). Inoltre, trattandosi dei siti che rientrano nell'elenco dei siti di importanza comunitaria, prendono le misure del caso per evitare il deterioramento degli habitat e le perturbazioni delle specie protette nonché per sottoporre qualsiasi programma o progetto che possa modificare un sito in modo particolare, ad un'adeguata valutazione delle eventuali ripercussioni (articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, in correlazione con l'articolo 4, paragrafo 5).

Spetta pertanto ad ogni Stato membro decidere il momento in cui desidera precisare gli eventuali limiti concernenti l'impiego del suolo, a condizione che le misure siano applicabili in conformità di quanto previsto dall'articolo 4, paragrafi 5 e 6 della direttiva «Habitat».

Comunque, l'introduzione di queste misure di gestione non dovrebbe ritardare la fase 1, attualmente in corso in Finlandia, che deve essere basata esclusivamente su criteri scientifici.

<sup>(1)</sup> Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, GU L 206 del 22.7.1992.